



Repertorio n. 02

Data 17 settembre 2008

## **CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

L'anno 2008 il giorno 17 del mese di settembre, presso la sede del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Ascoli Piceno sita ad Ascoli Piceno in via Kennedy n. 34, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti:

- il dott. Maurilio Cestarelli, Dirigente del Servizio Formazione Professionale, in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nato ad Ascoli Piceno il 27 gennaio 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia sita in Piazza Simonetti n. 36, C.F. 001116550441;
- il dott. Mauro Serrao nato a Frassineto Po (AL) il 15 aprile 1967 e ivi residente in via San Rocco n. 35, C.F. SRRMRA67D15D780Z, il quale a tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio in Roma in Via Marco Aurelio, 49;

Detti comparenti,

### **premessi che:**

il presente contratto trae causa dalla determinazione dirigenziale n. 3855/GEN, n. 342/FP del 7 luglio 2008 relativa all'attivazione della procedura comparativa di conferimento di tale incarico e del relativo avviso pubblico alla stessa allegato e dalla determinazione dirigenziale n. 4859/GEN, n. 401/FP del 3 settembre 2008 di affidamento del presente incarico con approvazione del relativo schema di contratto, documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati e che il collaboratore dichiara comunque di ben conoscere e per quanto occorre accettare senza eccezione o riserva alcuna;

il Servizio Formazione Professionale della Provincia di Ascoli Piceno ha attivato un progetto per la realizzazione di attività inerenti i fabbisogni professionali e l'offerta formativa, la sicurezza e la prevenzione delle crisi di impresa negli specifici ambiti di riferimento delle strategie per la nuova programmazione POR Marche FSE 2007-2013, la verifica della qualità del sistema dei servizi per l'impiego ai fini di un maggior adeguamento alle disposizioni normative dettate in tale materia;

le parti concordano nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione avente ad oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del Codice Civile;

### **convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 – Conferimento dell'incarico**

Il Servizio Formazione Professionale della Provincia di Ascoli Piceno conferisce al collaboratore che accetta l'incarico avente ad oggetto la seguente attività consistente nell'individuare i punti di forza e di debolezza della situazione economico e sociale nella Provincia di Ascoli Piceno, gli obiettivi strategici per il superamento della crisi occupazionale e per i bisogni formativi degli attori coinvolti nel processo occupazionale, ipotesi e strategie per trovare soluzioni adeguate al superamento della crisi occupazionale con l'indicazione di figure professionali emergenti che possano avere un'adeguata collocazione nel mercato del lavoro, ipotesi per la definizione di tempi e modalità per la realizzazione di strategie atte ad individuare gli obiettivi programmati in un'ottica interorganica, nonché lo sviluppo della qualità dei

servizi mediante la costituzione di un modello di standard di qualità e di procedura per il sistema della formazione e del lavoro.

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede.

#### Art. 2 – Obblighi del collaboratore

Al fine del conseguimento degli impegni di cui all'articolo 1) il collaboratore è tenuto a presentare un elaborato finale che individui dettagliatamente le metodologie proposte in riferimento alle attività di cui all'articolo precedente nel termine perentorio di scadenza del contratto.

In caso di mancata consegna dell'elaborato finale nel termine perentorio sopra indicato il collaboratore sarà tenuto a pagare una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo salvo la risarcibilità del danno ulteriore.

#### Art. 3 – Durata del contratto

La durata del presente contratto decorre dal giorno in cui l'affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno, come previsto dall'art. 3, comma 18 della legge n. 244/2007 e con scadenza trascorsi 70 giorni dalla suddetta pubblicazione e comunque non oltre il 30 novembre 2008.

#### Art. 4 – Compenso

La Provincia corrisponderà al collaboratore quale compenso lordo totale delle prestazioni di cui al presente contratto la somma di euro 11.920,00 (undicimilanovecentoventi/00) sul quale vanno applicate le ritenute di legge.

Il compenso verrà erogato dietro presentazione di una nota professionale da parte del collaboratore la quale dovrà essere controfirmata, ai fini della verifica e del conseguente pagamento, dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Il collaboratore conviene che non avrà diritto ad una indennità di fine prestazione indipendentemente dalle cause che potranno determinare la fine della prestazione della collaborazione coordinata e continuativa.

#### Art. 5 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 del codice civile il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità ivi indicate ed esplicitate negli artt. 1) e 2) del presente contratto e nel caso in cui il collaboratore abbia in essere o assuma altri incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

#### Art. 6 – Risoluzione e revoca

Fatta salva l'applicazione delle penalità previste nel contratto l'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del contratto;
- b) quando il collaboratore non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi di quanto statuito dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

---

L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno per qualsiasi ragione il rapporto fiduciario con il soggetto esterno ovvero quanto ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

In caso di revoca si provvederà a darne avviso al collaboratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dieci giorni prima. La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' fatta comunque salva la corresponsione da parte dell'Amministrazione Provinciale al collaboratore delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

#### Art. 7 - Proprietà dei prodotti

I diritti di proprietà, di utilizzazione, di sfruttamento economico dei prodotti, degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e di altro materiale predisposto o realizzato dal collaboratore in esecuzione del presente contratto rimarranno nella titolarità esclusiva e perpetua dell'Amministrazione Provinciale.

Il collaboratore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa.

#### Art. 8 – Obblighi di riservatezza

Il collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il collaboratore si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

#### Art. 9 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto unico Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

#### Art. 10 – Normativa applicabile

Il presente contratto è regolato da quanto ivi indicato, dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Il collaboratore  
Dr. Mauro Serrao

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale  
Dr. Maurilio Cestarelli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il collaboratore dichiara di ben conoscere e approvare specificatamente la disposizione di cui all'art. 9 (Controversie) del presente contratto.

Il Collaboratore  
Dr. Mauro Serrao

Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72

---